

Caso A

La proposta di transazione fiscale prevede la definizione e il trattamento, nelle misure di seguito indicate, di tutti i debiti fiscali: sia di quelli “certi”, intendendosi per tali quelli discendenti da omessi versamenti incrementati delle relative sanzioni e dei relativi interessi, sia di quelli “potenziali”, intendendosi per tali quelli discendenti dagli avvisi di accertamento nn. TSB0E0300009/2021, TSB030300010/2021, TSB0E0300011/2021, TSB030300012/2021; TSB0E0300013/2021; TSB030300014/2021, TSB0E0300015/2021, TSB030300016/2021 e TSB060300017/2021, emessi dalla DRE del Piemonte il 12 agosto 2021 (di seguito: “Avvisi di accertamento”) e dall’atto di recupero n. TSBCR0300002/2021 emesso dal medesimo Ufficio il 12 agosto 2021 (di seguito “Atto di recupero), già impugnati dalla comparente o per i quali pendono tuttora i termini d’impugnazione, nonché dagli atti di contestazione di sanzioni nn. TSBCO0300005/202, TSBCO0300006/2021, TSBCO0300007/2021, TSBCO0300008/2021 emessi dalla DRE del Piemonte il 12 agosto 2021, peraltro suscettibili di essere rettificati da successivi atti di irrogazione di sanzioni che a essi dovessero seguire (di seguito “Atti di contestazione e di irrogazione”).

Ancorché i crediti fiscali di cui trattasi siano assistiti dalle cause di prelazione previste dalla legge, in conformità al disposto del comma 2 dell’art. 160 e del comma 1 dell’art. 182-ter L.F., la proposta di concordato preventivo cui la presente istanza è connessa ne prevede necessariamente la degradazione al chirografo, poiché il loro ammontare non trova alcuna capienza nell’attivo realizzabile in caso di liquidazione della Società; pertanto, a norma dell’ultimo periodo del comma 1 del citato art. 182-ter L.F., essi formeranno un’apposita classe di crediti.

Ciò precisato, la presente proposta di transazione fiscale prevede e comporta:

A) il soddisfacimento dei **crediti erariali “certi”**, comprensivi di tributi, sanzioni e interessi, al netto dei soli interessi legali di dilazione, nella **misura del 60,185%** del relativo ammontare e, dunque, la riduzione - senza effetto novativo - di tali debiti dall’importo di Euro **10.594.154,76** a quello di Euro **6.376.093,92** (che corrisponde tra l’altro anche all’80% del debito relativo ai soli tributi dovuti, escludendo sanzioni e interessi). Nel caso in cui l’importo dei predetti crediti risultasse diverso da quello testé indicato, l’ammontare offerto con la presente istanza si dovrà peraltro intendere rideterminato nella misura del 60,185% dell’importo che risulterà dovuto e comunque in un importo non inferiore all’80% dell’ammontare dei tributi dovuti;

- B)** la definizione dell'importo dei crediti **erariali "potenziali"**, esclusi quelli discendenti dall'Atto di recupero e dagli Atti di contestazione e di irrogazione, mediante accertamento con adesione ovvero, se necessario, mediante conciliazione giudiziale, previa autorizzazione del Signor Giudice Delegato ai sensi dell'art. 167 L.F., da cui discenda, con effetto novativo, un onere complessivo di Euro **8.338.852,52**, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, analiticamente determinato, con riferimento a ciascun atto, nell'apposito prospetto che si allega (**Allegato n. 4**). Tale definizione avrà effetto, senza il sostenimento di ulteriori oneri da parte della controllante Sagi S.p.A., (c.f. 00507200012), con sede in Torino, via Treviso n. 22/E, in qualità di soggetto consolidante del regime di consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e segg. del Tuir al quale la comparente ha aderito in qualità di società consolidata, ovvero di qualsiasi altro soggetto, anche relativamente alle pretese recate dagli avvisi di accertamento nn. TSB0E0300009/2021, TSB0E0300011/2021, TSB0E0300013/2021; TSB0E0300015/2021 emessi il 12 agosto 2021 dalla DRE del Piemonte nei confronti della stessa società Sagi S.p.A., avendo essi il medesimo contenuto degli avvisi di accertamento nn. TSB0E0300009/2021, TSB0E0300011/2021, TSB0E0300013/2021; TSB0E0300015/2021 emessi nei confronti della scrivente, che vengono definiti per mezzo dell'accertamento con adesione o della conciliazione giudiziale di cui sopra, ovvero a norma della successiva lettera D);
- C)** l'estinzione dei crediti "potenziali" discendenti dall'**Atto di recupero** menzionato alla precedente lett. B), mediante il pagamento dell'importo integrale dei soli crediti d'imposta oggetto di recupero, pari a Euro **494.428,19**, con contestuale annullamento delle relative sanzioni e dei relativi interessi;
- D)** l'esclusione delle sanzioni - e dei relativi eventuali accessori – oggetto degli **Atti di contestazione e di irrogazione** menzionati alla precedente lett. B) e degli atti a essi conseguenti;
- E)** il soddisfacimento dei crediti fiscali **chirografari ab origine** mediante il pagamento di una somma pari al **16%** del loro ammontare, oltre all'**Earn Out** EBITDA 2026, all'**Earn Out** Responsabilità e, nel caso, all'**Earn Out** Credito verso SAGI, precedentemente descritti e meglio specificati nella Memoria di Modifica (della Proposta Concordataria), alle condizioni ivi precisate;
- F)** l'estinzione dei crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo **di compensi di riscossione** dei tributi iscritti a ruolo, diritti e altri oneri, pari ad Euro **635.649,29**, mediante il pagamento dell'importo di Euro **101.703,89**, corrispondente al 16% del predetto ammontare oltre agli *earn out* indicati alla precedente lettera E), ovvero, nel caso in cui

l'importo dovuto risultasse diverso, di una somma pari al 16% di tale diverso ammontare, oltre ai medesimi *earn out*;

- G)** che il pagamento delle somme dovute in dipendenza delle previsioni recate alle precedenti lettere A), C), E) e F) avrà luogo in **10 (dieci) rate trimestrali** del medesimo importo, la prima delle quali dovrà essere versata entro il 31 gennaio 2024 e l'ultima entro il 30 aprile 2026, con l'applicazione di interessi di dilazione in ragione del tasso legale. I pagamenti di volta in volta eseguiti saranno da imputare ai relativi crediti secondo l'ordine delle legittime cause di prelazione; tuttavia, ai fini delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 74/2000, i pagamenti eseguiti saranno da intendersi prioritariamente imputati ai debiti per imposte discendenti dai mancati versamenti dell'IVA e delle ritenute alla fonte costituenti reato ai sensi del citato D. Lgs. n. 74/2000, secondo l'ordine della loro vetustà;
- H)** che il pagamento delle somme dovute in dipendenza delle previsioni recate alla precedente lettera B) avrà luogo in **12 (dodici) rate trimestrali** del medesimo importo, la prima delle quali dovrà essere versata entro il ventesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione ovvero di conciliazione giudiziale con il quale le pretese di cui trattasi verranno definite, con l'applicazione di interessi di dilazione in ragione del tasso legale. I pagamenti di volta in volta eseguiti saranno da imputare prioritariamente all'Ires discendente dai rilievi elevati con gli Avvisi di accertamento, alle relative sanzioni e ai relativi interessi, oggetto di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale;
- I)** che, qualora il Giudice Delegato al concordato preventivo a cui la comparente ha chiesto l'ammissione non autorizzasse l'accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale di cui alla precedente lettera B), ovvero la definizione di cui alla lettera C), le proposte di definizione e trattamento dei debiti fiscali indicate nelle precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G) e H) nonché le previsioni di cui alle successive lettere J), K), N), O) e P) **rimarranno comunque integralmente efficaci**, in relazione tanto agli importi offerti quanto ai termini di pagamento ivi previsti (intendendosi la data di sottoscrizione dei suddetti atti deflattivi del contenzioso sostituita da quella di definitiva omologazione del concordato) e a qualunque altro effetto da esse discendenti, dovendo tuttavia intendersi formulate nella loro interezza, o nella misura occorrente in caso di diniego parziale, esclusivamente mediante l'istituto della transazione fiscale di cui all'art- 182-ter L.F., anziché in parte mediante il ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso testé menzionati e in parte mediante il ricorso alla transazione fiscale. Conseguentemente anche in questa

evenienza l'approvazione della presente istanza produrrà i medesimi effetti previsti dalle previsioni contenute nelle citate lettere A), B), C), D), E), F), G), H), J), K), N), O) e P);

- J)** che, nel caso in cui il Giudice Delegato al concordato preventivo a cui la comparente ha chiesto l'ammissione non autorizzasse l'accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale di cui alla precedente lettera B), ovvero la definizione di cui alla lettera C), e al tempo stesso la presente proposta di transazione fiscale non venisse approvata dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto alla precedente lettera I), ferma restando la proposta di soddisfacimento dei crediti fiscali "certi" di cui alla lettera A) a valere anche ai fini del disposto dell'ultimo periodo dell'art. 180, comma 4, L.F., la definizione dei crediti fiscali "potenziali" di cui alle lettere B), C) e D) avrà luogo mediante la coltivazione del contenzioso tributario avente a oggetto gli Avvisi di accertamento, l'Atto di recupero e gli Atti di contestazione e di irrogazione ivi indicati e il pagamento, in moneta concordataria, dell'importo che risulterà dovuto in dipendenza del contenzioso stesso, da eseguirsi entro i termini previsti dall'art. 68 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e comunque non anteriormente né per importi superiori rispetto alle date e agli ammontari previsti nella precedente lettera H), dovendo essere l'eventuale eccedenza soddisfatta mediante successive rate trimestrali di pari ammontare;
- K)** che, nel caso in cui, successivamente al deposito della presente proposta, dovessero emergere **debiti fiscali concorsuali ulteriori** rispetto a quelli sopra esposti, essi verranno trattati in conformità alle regole e ai criteri indicati alle precedenti lettere A), E), F) e G) a seconda della loro natura;

Caso B

- 1) La proposta di transazione fiscale prevede la definizione e il trattamento, nelle misure di seguito indicate, di tutti i debiti fiscali.
- 2) Ancorché i relativi crediti dell'Amministrazione finanziaria siano assistiti dalle cause di prelazione previste dalla legge, in conformità al disposto dell'art. 88, comma 1, del Codice della crisi, la proposta di concordato preventivo a cui la presente istanza è connessa ne prevede necessariamente la degradazione al chirografo, poiché il loro ammontare non trova alcuna capienza nell'attivo realizzabile in caso di liquidazione giudiziale della Società; pertanto, a norma dell'art. 85 del Codice della crisi, essi formano un'apposita classe di crediti.
- 3) Ciò precisato, la presente proposta di transazione fiscale prevede e comporta:

- 4) **A)** il soddisfacimento dei **crediti erariali “certi”**, comprensivi di tributi, sanzioni e interessi, nella **misura del ...%** del relativo ammontare, con la conseguente riduzione - senza effetto novativo - di tali debiti dall'importo di Euro **4.696.192,86** a quello di Euro Nel caso in cui l'importo di tali crediti risultasse diverso da quello testé indicato, l'ammontare offerto con la presente istanza si dovrà peraltro intendere rideterminato nella misura del ...% dell'importo che risulterà dovuto;
- 5) **B)** la definizione dell'importo dei crediti **erariali “potenziali”** (cioè delle pretese discendenti dalla verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della scrivente a seguito della *disclosure* compiuta da quest'ultima), comprensivo di tributi, sanzioni e interessi, allo stato assunto nell'importo di Euro **67.394.031,15**, determinato senza peraltro considerare le riduzioni che in relazione alla fattispecie si rendono dovute in base alla legge, nella medesima **misura del ...%** del relativo ammontare, con la conseguente riduzione di tali debiti dall'importo di Euro 67.394.031,15 a quello di Euro, salvo quanto precisato alla successiva lettera C);
- 6) **C)** tuttavia, poiché è del tutto ragionevole attendersi che l'importo dei debiti potenziali indicato alla lettera B) venga ridotto a seguito della emissione - da parte di codesta Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate - degli atti impositivi e irrogativi di sanzioni conseguenti alla conclusione della suddetta verifica fiscale e all'esame delle memorie difensive che la scrivente sta per presentare, discendendo tale riduzione dalla stessa legge, qualora detta riduzione venga per qualsiasi ragione e mediante qualsiasi istituto disposta, l'eccedenza dell'importo esposto alla precedente lettera B) rispetto a quello che si renderà dovuto verrà attribuita al soddisfacimento dei crediti oggetto delle classi n. ..., n. ..., n. .. e n...., nonché dei crediti oggetto della presente proposta (“certi” e “potenziali”), in proporzione all'ammontare di ciascuna classe. Pertanto, in tale eventualità le percentuali di soddisfacimento indicate alle precedenti lettere A) e B) verranno corrispondentemente elevate;
- 7) **D)** nel caso in cui l'adozione dei menzionati istituti deflattivi del contenzioso tributario non risultasse per qualsiasi ragione attuabile, la definizione dei “crediti erariali eventuali” avrà luogo mediante la coltivazione del contenzioso tributario discendente dagli atti impositivi e irrogativi di sanzioni che dovessero essere emessi dall'Amministrazione finanziaria, e pagamento nella misura del **36,5%**, ovvero in quella che risulterà realizzabile, dell'importo che risulterà dovuto all'esito del contenzioso stesso, da eseguirsi entro i termini previsti dall'art. 68 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; (quindi nel momento in cui dovrebbe fare accantonamento il debitore paga direttamente la somma provvisoriamente esecutiva)
- 8) **E)** l'estinzione dei crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativi a eventuali indennità di mora e ad altri titoli assistiti da cause di prelazione, degradati al chirografo per incapacità nella misura del **36,5%**, ovvero in quella che risulterà realizzabile, nonché di quelli relativi a

compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo, diritti e altri oneri, aventi natura chirografaria *ab origine*, ammontanti a Euro **112,45**, nella misura del **36%**;

- 9) **F)** che il pagamento delle somme dovute in dipendenza delle previsioni recate alle precedenti lettere A), B) e D) avrà luogo entro il 31 dicembre 2028, ovvero, in caso di mancato pagamento nella misura prevista dal Piano del credito a quella data, tramite *datio in solutum* delle azioni di Newco, in una percentuale proporzionata, tale da raggiungere la soglia di soddisfazione proposta. In ogni caso, in presenza di crediti di cui la scrivente sia stata titolare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate alla data di riferimento del 28 febbraio 2023, ancorché non ancora risultanti da dichiarazioni presentate a detta Agenzia, il pagamento delle somme sopra indicate si intenderà eseguito, fino a concorrenza dell’importo di tali crediti, mediante compensazione ai sensi dell’art. 155 del Codice della crisi e dell’insolvenza.
- 10) **G)** che, nel caso in cui, successivamente al deposito della presente proposta o anche all’omologazione del concordato, dovessero emergere debiti fiscali concorsuali ulteriori rispetto a quelli sopra esposti, essi verranno trattati in conformità alle regole e ai criteri indicati alle precedenti lettere A), B), C), D) ed E) a seconda della loro natura;
- 11) **H)** che il soddisfacimento dei crediti fiscali offerto mediante la presente proposta non è inferiore a quello proposto ai creditori privilegiati di grado posteriore rispetto a quelli fiscali né a quello offerto ai creditori chirografari, in conformità al divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali previsto dal comma 1 dell’art. 88 del Codice della crisi. A tutela dell’osservanza di tale divieto, nel caso in cui il soddisfacimento dei crediti fiscali risultasse per qualsiasi motivo inferiore a quello offerto relativamente ai crediti privilegiati di grado posteriore o a crediti chirografari, le somme offerte con la presente proposta si dovranno intendere automaticamente incrementate dell’importo occorrente per far sì che il predetto divieto risulti pienamente rispettato;
- 12) **I)** che, in conformità al disposto del citato comma 1 dell’art. 88, il soddisfacimento dei debiti fiscali proposto con la presente domanda è assolutamente migliore di quello realizzabile dall’Erario, in ragione della collocazione preferenziale dei suoi crediti, sul ricavato dell’alternativa liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni e dei diritti di cui la scrivente è titolare, ed è inoltre più conveniente rispetto a qualsiasi alternativa concretamente praticabile, come risulta dall’apposita attestazione rilasciata ai sensi della suddetta norma da un professionista indipendente, posto che in caso di liquidazione giudiziale della comparente l’Erario non verrebbe soddisfatto in alcuna misura, indipendentemente dalle modalità di liquidazione adottabili;

Contestualmente al deposito della proposta di concordato preventivo e del piano concordatario, ai sensi dell'art. 88 del Codice della crisi, la sottoscritta Società formula all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate Riscossione la proposta di transazione fiscale avente il contenuto infra esposto.

4.1. La posizione debitoria fiscale della Società

I debiti fiscali della Società alla data del 7 ottobre 2022 (Data di riferimento), determinati sulla base delle risultanze delle scritture contabili, delle dichiarazioni fiscali da essa presentate, nonché delle verifiche fiscali eseguite dalla Guardia di Finanza nei suoi confronti e degli atti impositivi da queste discendenti emessi dall'Agenzia delle Entrate (sebbene contestati e disconosciuti, per i motivi esposti negli atti difensivi già presentati dalla scrivente, e siano dunque da considerare solo potenziali) vengono qui di seguito esposti, distinti tra "certi" e, appunto, "potenziali", nonché tra iscritti a ruolo e non iscritti a ruolo:

Debiti "certi" (cioè discendenti da omessi versamenti, incrementati di sanzioni e interessi), per un ammontare complessivo di Euro **4.067.522** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Euro **684,43** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (per oneri di riscossione, in parte stimati), relativi ai seguenti titoli:

A) DEBITI TRIBUTARI NON IN CONTENZIOSO NON ISCRITTI A RUOLO						
Tipo Tributo	Titolo	Anno d'imposta	Tributo	Sanzioni	Interessi	Totale dovuto
RITENUTE IRPEF/ADDITIONALE REGIONALE/ADDITIONALE COMUNALE	da modello 770	2020	292.720,83 €	87.816,25 €	23.241,23 €	403.778,31 €
	da modello 770	2021	1.153.639,88 €	346.091,96 €	51.218,45 €	1.550.950,29 €
	da contabilità	2022	975.482,01 €	292.644,60 €	10.611,16 €	1.278.737,77 €
	Totale		2.421.842,72 €	726.552,81 €	85.070,84 €	3.233.465,36 €
IRAP	da Dichiarazione Irap	2020	49.759,43 €	14.927,83 €	2.213,95 €	66.901,21 €
	Totale		49.759,43 €	14.927,83 €	2.213,95 €	66.901,21 €
RECUPERO CREDITI DI IMPOSTA R&S	da contabilità	2018	400.000,00 €	120.000,00 €	39.276,71 €	559.276,71 €
	da contabilità	2019	150.000,00 €	45.000,00 €	11.032,19 €	206.032,19 €
	Totale		660.000,00 €	165.000,00 €	50.308,90 €	785.308,90 €
TOTALE DEBITI TRIBUTARI NON IN CONTENZIOSO E NON ISCRITTI A RUOLO			3.021.802,16 €	806.480,64 €	137.693,70 €	4.065.976,50 €
B) DEBITI TRIBUTARI NON IN CONTENZIOSO ISCRITTI A RUOLO						
Tipo Tributo	Titolo	Anno d'imposta	Tributo	Sanzioni	Interessi	Totale dovuto
RITENUTE IRPEF/ADDITIONALE REGIONALE/ADDITIONALE COMUNALE	da Cartelle	2017	1.278,43 €	383,63 €	183,54 €	1.845,60 €
TOTALE DEBITI TRIBUTARI NON IN CONTENZIOSO E ISCRITTI A RUOLO			1.278,43 €	383,63 €	183,54 €	1.845,60 €
C) A+B) TOTALE DEBITI TRIBUTARI NON IN CONTENZIOSO						4.067.822,00 €
Interessi di mora debiti tributari iscritti a ruolo non in contenzioso						
Compenso di riscossione debiti tributari iscritti a ruolo non in contenzioso						
D) COMPENSI DI RISCOSSIONE ED INTERESSI DI MORA						
E) C)+D) TOTALE DEBITI TRIBUTARI NON IN CONTENZIOSO +COMPENSI DI RISCOSSIONE ED INTERESSI DI MORA						4.068.206,43 €

Debiti “**potenziali**” (cioè discendenti dal processo verbale di constatazione (pvc) emesso dalla Guardia di Finanza in data 29 novembre 2022, dagli avvisi di accertamento nn. TQY03X601241/2020, TQY03X601387/2020 e TQY03X600265/2023, nonché dagli atti di recupero nn. TQYCRX600036/2020, TQYCRX600139/2021 e n. TQYCRX600135/2022, emessi dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ancona, e l’atto di recupero n. TK5CRM100285/2022, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma II), per un ammontare complessivo di Euro 24.774.260,73, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi calcolati fino alla data di notifica di tali atti, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Euro 4.321,49 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativi ai seguenti titoli:

A) DEBITI TRIBUTARI IN CONTENZIOSO							
DEBITI TRIBUTARI IN CONTENZIOSO NON ISCRITTI A RUOLO							
Tipo Tributo	Titolo	Anno d'imposta	Tributo	Sanzioni	Interessi	Totale dovuto	
IVA	Avviso di accertamento	2012	84.000,00 €		32.178,27 €	116.178,27 €	
	Avviso di accertamento	2015	108.445,58 €		17.344,13 €	125.789,71 €	
	Avviso di accertamento	2016	206.800,00 €		41.742,44 €	248.542,44 €	
	PVC	2017	537.319,20 €		89.651,34 €	626.970,54 €	
	PVC	2018	576.400,00 €		75.997,95 €	652.397,95 €	
	Totale			1.512.964,78 €	- €	256.914,13 €	1.769.878,91 €
IRES	Avviso di accertamento	2012	27.500,00 €		10.534,55 €	38.034,55 €	
	Avviso di accertamento	2015	118.915,76 €		19.018,67 €	137.934,44 €	
	Avviso di accertamento	2016	382.937,00 €		73.769,88 €	456.706,88 €	
	PVC	2017	361.167,00 €		54.026,63 €	415.193,63 €	
	PVC	2018	159.600,00 €		18.288,41 €	177.888,41 €	
	(Evolva S.r.l.)	2018	121.087,18 €	276.789,24 €	13.875,26 €	411.751,68 €	
Totale			1.171.206,94 €	276.789,24 €	189.513,41 €	1.637.509,59 €	
IRAP	Avviso di accertamento	2015	20.181,89 €		3.227,77 €	23.409,66 €	
	Avviso di accertamento	2016	65.866,00 €		23.742,52 €	89.608,52 €	
	PVC	2017	65.724,87 €		9.831,72 €	75.556,59 €	
	PVC	2018	29.043,88 €		3.328,11 €	32.371,98 €	
Totale			180.816,63 €	- €	40.130,12 €	220.946,75 €	
RECUPERO CREDITI DI IMPOSTA R&S	Atto di recupero	2012-2013-2014	540.000,00 €	810.000,02 €	203.323,80 €	1.553.323,82 €	
	Atto di recupero	2016	303.500,00 €	455.250,00 €	85.944,51 €	844.694,51 €	
	Atto di recupero	2014-2015-2016	106.820,64 €	106.820,64 €	31.902,47 €	245.543,75 €	
	Atto di recupero	2017	118.179,36 €	177.269,04 €	24.367,26 €	319.815,66 €	
	PVC	2017	824.391,43 €	1.236.587,15 €	137.549,15 €	2.198.527,72 €	
	PVC	2018	1.817.011,03 €	2.725.516,55 €	239.571,66 €	4.782.099,23 €	
	PVC	2019	2.254.905,62 €	3.382.358,43 €	218.386,06 €	5.855.650,11 €	
Totale			5.964.808,08 €	8.893.801,82 €	941.044,91 €	15.799.654,81 €	
SANZIONI DA AVVISO DI ACCERTAMENTO E PVC 2012-2018	Avviso di accertamento	2012		283.500,00 €		283.500,00 €	
	Avviso di accertamento/PVC	2015-2018		4.989.822,75 €		4.989.822,75 €	
	Sanzione unica*				5.273.322,75 €	5.273.322,75 €	
A)	TOTALE DEBITI TRIBUTARI IN CONTENZIOSO NON ISCRITTI A RUOLO		8.829.796,43 €	14.443.913,81 €	1.427.602,57 €	24.701.312,81 €	
B) DEBITI TRIBUTARI IN CONTENZIOSO ISCRITTI A RUOLO							
Tipo Tributo	Titolo	Anno d'imposta	Tributo	Sanzioni	Interessi	Totale dovuto	
IRES	Avviso di accertamento	2012	14.203,15 €	- €	3.694,60 €	17.897,75 €	
	Totale		14.203,15 €	- €	3.694,60 €	17.897,75 €	
IVA	Avviso di accertamento	2012	43.386,57 €	- €	11.663,60 €	55.050,17 €	
	Totale		43.386,57 €	- €	11.663,60 €	55.050,17 €	
B)	TOTALE DEBITI TRIBUTARI IN CONTENZIOSO E ISCRITTI A RUOLO		57.589,72 €	- €	15.358,20 €	72.947,92 €	
C)= A)+B)	TOTALE DEBITI TRIBUTARI IN CONTENZIOSO		8.887.386,15 €	14.443.913,81 €	1.442.960,77 €	24.774.260,73 €	
	Interessi di mora debiti tributari iscritti a ruolo in contenzioso					324,12 €	
	Compensi di riscossione debiti tributari iscritti a ruolo in contenzioso					3.997,37 €	
D)	COMPENSI DI RISCOSSIONE ED INTERESSI DI MORA					4.321,49 €	
E)=C)+D)	TOTALE DEBITI TRIBUTARI IN CONTENZIOSO+COMPENSI DI RISCOSSIONE E INTERESSI DI MORA					24.778.582,22 €	

1.2. La proposta di transazione fiscale

La proposta di transazione fiscale prevede la definizione e il trattamento, nelle misure di seguito indicate, di tutti i debiti fiscali, sia “certi” sia “potenziali”, sopra esposti.

Ancorché i relativi crediti dell’Amministrazione finanziaria siano assistiti dalle cause di prelazione previste dalla legge, in conformità al disposto dell’art. 88, comma 1, del Codice della crisi, la proposta di concordato preventivo a cui la presente istanza è connessa ne prevede necessariamente

la degradazione al chirografo, poiché il loro ammontare non trova alcuna capienza nell'attivo realizzabile in caso di liquidazione giudiziale della Società; pertanto, a norma dell'art. 85 del Codice della crisi, essi formano un'apposita classe di crediti.

Ciò precisato, la presente proposta di transazione fiscale prevede e comporta:

A) il soddisfacimento dei **crediti erariali "certi"**, comprensivi di tributi, sanzioni e interessi, **nella misura del 7%** del relativo ammontare e, dunque, la riduzione - senza effetto novativo - di tali debiti dall'importo di Euro **4.067.522** a quello di Euro **284.726,54**. Nel caso in cui l'importo di tali crediti risultasse diverso da quello testé indicato, l'ammontare offerto con la presente istanza si dovrà peraltro intendere rideterminato nella misura del 7% dell'importo che risulterà dovuto;

B) la definizione dell'importo dei crediti **erariali "potenziali"**, comprensivi di tributi, sanzioni e interessi, **nella medesima misura del 7%** del relativo ammontare e, dunque, la riduzione di tali debiti dall'importo di Euro **24.774.260,73** a quello di Euro **1.734.198,25**. Nel caso in cui l'importo dei predetti crediti risultasse maggiore di quello testé indicato, l'ammontare offerto con la presente istanza rimarrà comunque determinato nell'indicato importo di Euro **1.734.198,25**, attesa la natura propria transattiva della definizione proposta, avendo essa a oggetto debiti non definitivi e contestati dalla scrivente, come immutata rimarrà la percentuale di soddisfacimento sopra indicata. Conseguentemente, in tal caso l'importo dei debiti di cui trattasi si dovrà intendere rideterminato in un importo in relazione al quale, tenuto conto della previsione del loro pagamento per l'ammontare di Euro **1.734.198,25**, la percentuale di soddisfacimento dell' 7% non subisca alcuna modifica. Tuttavia, qualora la presente proposta di transazione fiscale non venisse approvata dall'Agenzia delle Entrate e conseguentemente la predetta rideterminazione non avesse luogo, nel caso in cui l'importo di tali crediti risultasse diverso da quello testé indicato, l'ammontare offerto con la presente istanza si dovrà intendere rideterminato nella misura del 7% dell'importo che risulterà dovuto;

C) l'estinzione dei crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativi a indennità di mora e ad altri titoli assistiti da cause di prelazione, degradati al chirografo per incapienza, nella misura del 7% e di quelli relativi a compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo, diritti e altri oneri, aventi natura chirografaria ab origine, nella misura del **4,8%**;

D) che il pagamento delle somme dovute in dipendenza delle previsioni recate alle precedenti lettere A), B) e C) avrà luogo in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2024 (la scrivente si riserva

di indicare ai competenti Organi, ai soli fini delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 74/2000, l'imputazione di tali pagamenti);

E) che, nel caso in cui, successivamente al deposito della presente proposta, dovessero emergere debiti fiscali concorsuali ulteriori rispetto a quelli sopra esposti, essi verranno trattati in conformità alle regole e ai criteri indicati alle precedenti lettere A), B), C) e D) a seconda della loro natura;

F) che il soddisfacimento dei crediti fiscali offerto mediante la presente proposta, non è inferiore a quello proposto ai creditori privilegiati di grado posteriore rispetto a quelli fiscali né a quello offerto ai creditori chirografari, in conformità al divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali previsto dal comma 1 dell'art. 88 del Codice della crisi. A tutela dell'osservanza di tale divieto, nel caso in cui il soddisfacimento dei crediti fiscali risultasse per qualsiasi motivo inferiore a quello offerto relativamente ai crediti privilegiati di grado posteriore o a crediti chirografari, le somme offerte con la presente proposta si dovranno intendere automaticamente incrementate dell'importo occorrente per far sì che il predetto divieto risulti pienamente rispettato;